



IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

N. 42 del registro deliberazioni

# Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 17 GIUGNO 2005

**Oggetto:** ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.1996 – RINEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1995, N. 444, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 1995, N. 539.-

L'anno duemilacinque addì DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, telegramma urgente prot. n. 5923 del 14.06.2005, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

**Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE**

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI Donato	13. FELEPPA Michele
2. ANGRISANI Rita	14. GAGLIARDI Francesco
3. BARRICELLA Raffaele	15. GIALONARDO Pietro
4. BORRELLI Mario	16. LAMPARELLI Giuseppe
5. BOSCO Egidio	17. LOMBARDI Paolo
6. BOZZI Giovanni	18. MARCASCIANO Gianfranco
7. CALZONE Antonio	19. MAROTTA Mario
8. CAPOCEFALO Spartico	20. MORTARUOLO Domenico
9. CRETA Giuseppe	21. NAPOLITANO Stefano
10. DE CIANNI Teodoro	22. POZZUTO Angelo
11. DE GENNARO Giovanni	23. RUBANO Lucio
12. DI MARIA Antonio	24. SCARINZI Luigi

**Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 7 - 8 - 11 - 13 - 14-

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori VALENTINO, SPATAFORA PETRIELLA, CIERVO, NISTA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore relatore Geom. Carmine VALENTINO, il quale data lettura della proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, ne illustra ampiamente il contenuto specificando che con la rinegoziazione dei mutui, la Provincia potrà contare su nuove economie, da reinvestire secondo le scelte che saranno operate a cura del Consiglio. Aggiunge che tale agevolazione viene concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti agli Enti che hanno rispettato il patto di stabilità.

Riferisce altresì che sulla proposta la IV<sup>a</sup> Commissione Consiliare ha espresso parere come da verbale allegato sotto il n.2).

In proposito il Presidente NARDONE invita il Consigliere DI MARIA, nella qualità di Consigliere delegato al raccordo tra gli organi della Provincia, a raccogliere le proposte che i singoli Consiglieri avanzeranno, con la raccomandazione che il tutto avvenga in tempi brevi, prima dell'avvio degli incontri istituzionali con i nuovi Assessori Regionali.

Si dà atto che sono entrati in Sala i Consiglieri, FELEPPA, CALZONE, GAGLIARDI, CAPOCEFALO, per cui i Consiglieri presenti sono 22.

Si apre il dibattito a cui prendono parte i Consiglieri: BARRICELLA, DE CIANNI, RUBANO, BORRELI, MARCASCIANO, LAMPARELLI, FELEPPA, BOSCO, DI MARIA con proprie considerazioni e riflessioni.

La proposta, pur non condivisa in pieno da tutti i Consiglieri, alcuni dei quali rivendicano alla maggioranza il compito di avanzare proposte, altri, invece, auspicano l'utilizzo delle somme per i progetti prioritari già avanzati, viene comunque apprezzata e stimata positivamente, tant'è che tutti preannunciano, comunque, voto favorevole.

Il tutto è riportato in dettaglio nel resoconto stenografico agli atti dell'Ufficio Consiglio.

Si dà atto che è uscito dalla Sala il Consigliere MARCASCIANO, per cui i Consiglieri presenti sono 21.

Al termine nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 22 (21 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività, che messa ai voti riporta la medesima votazione unanime.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportati a tergo della proposta allegata sotto il n. 1).

## DELIBERA

- 1) DI PRENDERE atto della convenienza economico-finanziaria delle operazioni in premessa specificate.
- 2) DI APPROVARE le operazioni di rinegoziazione e di conversione dei mutui di cui agli allegati elenchi.

- 3) DI PROVVEDERE, successivamente alla determinazione a contrarre, ad apportare le opportune variazioni di bilancio.
- 4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

-----  
Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 13,30.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to come all'originale

N. 513

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 20 GIU. 2005  
IL MESSO [Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 GIU. 2005 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 7 LUG. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 7 LUG. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 7 LUG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

PRESIDENTE CONSIGLIO \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_



# PROVINCIA di BENEVENTO

U.O. CONSIGLIO

## La 4° COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2005 il giorno 16 del mese di GIUGNO

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere **PAOLO LOMBARDI**

sull'oggetto: ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.1996 - RINEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGGE 27.10.1995 N. 444 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 20.12.1995 N. 539.

~~avanti~~

~~è del~~

(CASSIS...) esaltato il funzionamento dell'ufficio regionale D'Audite e Baseari, prende atto della possibilità di ridurre i costi di alcune tipologie di mutui con conseguente economia per il bilancio provinciale di circa 600.000 euro. Osservando su questo punto non ci sono motivi da muovere; viceversa, la commissione ritiene di dover



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

893  
7-07-05

Prot. n. 6091

Benevento, lì 12 LUG. 2005

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO  
SEDE

**Oggetto:** Delibera C.P. n. 42 del 17.06.2005 ad oggetto: "Estinzione anticipata di Mutui Contratti con la Cassa Depositi e Prestiti successivamente al 31.12.1996 - Rinegoziazione ai sensi dell'Art. 5 del Decreto Legge 27 Ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 Dicembre 1995, n. 539"-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. ssa  TARANTO -

dlu



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

808  
21.6.05

Prot. n. ....

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

PROVINCIA di BENEVENTO SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	
N. 53276	23 GIU. 2005

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Geom. Donato AGOSTINELLI

e p.c. AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

**Oggetto: COMUNICAZIONE ATTI.**

Si rimette copia estratto della **delibera n. 42**, adottata dal Consiglio Provinciale nella seduta del 17.6.2005.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

epa



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali


897  
21-6-05

Prot. n. ....

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA



AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

AL PRESIDENTE COLLEGIO  
REVISORI DEI CONTI  
SEDE

**Oggetto:** Delibera C.P. n. 42 del 17.6.2005 ad oggetto: "ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.1996 - RINEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1995, N. 444, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 1995, N. 539".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, con il relativo fascicolo, immediatamente esecutiva.

Copia della stessa si rimette al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

PM





# PROVINCIA di BENEVENTO

Segreteria Generale

768  
14-6-05

Prot. n. ....

Benevento, li.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Uscita

Nr. Prot. 0005900 Data 14/06/2005

Oggetto ESTINZIONE ANTICIPATA DI  
MUTUI CONTRATTI CON LA

Dest. n.d.

AL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE  
CONSILIARE  
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

SEDE

**OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON LA  
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.1996 -  
RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.L. 27 OTTOBRE 1995, N. 444  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 1995, N. 539.**

Per esame e parere, si trasmette LA proposta indicata in oggetto.

Si prega far tenere il parere e quant'altro utile al competente Ufficio per la formazione del fascicolo di Consiglio.

IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gianclaudio IANNELLA -

# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

VIA NICOLA CALANDRA-82100 BENEVENTO

TELEF.0824/774201-774257

FAX 0824/774207

SERVIZIO ENTRATE

UFFICI : ENTRATE/ TRIBUTI

PROT. N° DEL

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI—  
TRASMISSIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE-



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Uscita

Nr. Prot. 0005892

Data 14/06/2005

Oggetto RINEGOZIAZIONE MUTUI CON  
CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Dest. n.d.

*U. Russo*  
*A. Russo*  
*Carpiro*  
*9*

AL SIG.  
SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

Si trasmette, in allegato, in duplice copia , la proposta di deliberazione ad oggetto: “ Estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti successivamente al 31.12.1996. Rinegoiazione ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 27.10.1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 Dicembre 1995, n. 539”, di cui una copia per le competenze del Consiglio Provinciale .

Cordiali saluti .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Silvio BACCARI



IL DIRIGENTE  
Dott. Sergio MUOLLO

# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

VIA NICOLA CALANDRA-82100 BENEVENTO

TELEF.0824/774201-774257

FAX 0824/774207

SERVIZIO ENTRATE

UFFICI : ENTRATE/ TRIBUTI

PROT. N° DEL

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI—  
TRASMISSIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE-



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Uscita

Nr. Prot. 0005892

Data 14/06/2005

Oggetto RINEGOZIAZIONE MUTUI CON  
CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Dest. n.d.

AL SIG.  
SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

Si trasmette, in allegato, in duplice copia , la proposta di deliberazione ad oggetto: “ Estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti successivamente al 31.12.1996. Rinegoziazione ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 27.10.1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 Dicembre 1995, n. 539”, di cui una copia per le competenze del Consiglio Provinciale .

Cordiali saluti .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Silvio BACCARI



IL DIRIGENTE

Dott. Sergio MUOLLO



1)

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.1996-RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1995, N. 444, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 1995, N. 539-

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N.....  
DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE

IMMEDIATA ESECUZIONE

Favorevoli n.....

Contrari n.....

IL SEGRETARIO GENERALE

APPROVATA CON DELIBERA N. 42 DEL 17 GIU. 2005

Su relazione ASSESSORE VALENTINO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
Art.151, comma 4, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di €

di €

Cap.

Cap.

Progr. n.

Progr. n.

del

del

Esercizio finanziario 2005

Esercizio finanziario 2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'art. 5 del D.L. 27.10.1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20.12.1995, n. 539, relativo alla rinegoziazione dei prestiti assegnati alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. , ai sensi dell'art.3, comma 4, lett a) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 Dicembre 2003;

Visto l'art. 1 , comma 71, della Legge 30 Dicembre 2004, n. 311;

Vista la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 29.04.2005, n. 1257, con la quale la stessa consente, agli enti che ne facciano richiesta, la rinegoziazione dei prestiti;

Che con la stessa circolare la Cassa Depositi e Prestiti si rende disponibile a contrarre nuovi prestiti, ai sensi dell'art.41 , comma 2 della Legge 28.12.2001, n. 448, destinati alla conversione dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. A) del Decreto del MEF del 5.12.2003;

Considerato che in base all'attuale situazione di mercato risulta economicamente conveniente rinegoziare e convertire i mutui di cui agli allegati elenchi , in quanto l'operazione consente , nel medio periodo, una riduzione delle rate annuali dei predetti mutui, liberando risorse finanziarie da destinare al miglioramento dei servizi e delle attività istituzionali dell'Ente;

### DELIBERA

- 1- Di prendere atto della convenienza economico-finanziaria delle operazioni in premessa specificate;
- 2- Di approvare le operazioni di rinegoziazione e di conversione dei mutui di cui agli allegati elenchi;
- 3- Di provvedere, successivamente alla determinazione a contrarre, ad apportare le opportune variazioni di bilancio
- 4- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/ 2000.

**PARERI**

Visto ed esaminato il testo della proposta di Deliberazione che precede, se ne attesta l' attendibilità e la conformità con i datti reali ed i riscontri d' ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso :

.....  
.....  
.....

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

**FAVOREVOLE**

oppure contrario per i seguenti motivi :

.....  
.....  
.....

Data ,.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



---

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile <sup>art. 53 D. Lgs. n. 18.8.2000 n. 267</sup> ~~art. 53 Legge 8.6.90, n. 142~~ è di

**FAVOREVOLE**

parere -----

**CONTRARIO**

.....  
.....  
.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



---

Il Segretario Generale , sotto il profilo della legittimità, Art. 53 Legge 8.6.90, n. 142 è di parere

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

.....  
.....  
.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Roma, 29 aprile 2005

## Circolare n. 1257

### PARTE I'

Rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, dei prestiti assegnati alla Cassa depositi e prestiti società per azioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003.

### PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) consente agli Enti (come di seguito definiti) che ne facciano richiesta, la rinegoziazione dei prestiti (di seguito "Prestiti Pre-Rinegoziazione") inclusi nell'elenco n. 3 allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

#### 1. Ambito soggettivo e oggettivo

I prestiti rinegoziabili sono connotati, alla data del 1° luglio 2005, dalle seguenti, contestuali caratteristiche:

- a. identità tra soggetto intestatario e soggetto pagatore (i "Soggetti Mutuatari") (sono esclusi i prestiti con più di un pagatore);
- b. Soggetti Mutuatari: province, comuni, comunità montane, isolane o di arcipelago e unioni di comuni (di seguito denominati, per brevità, genericamente "Enti");
- c. tasso fisso di interesse nominale annuo pari o superiore al 4,75 per cento;
- d. scadenza compresa tra il 31 dicembre 2014 ed il 31 dicembre 2034;
- e. residuo debito da ammortizzare pari o superiore a 25.000 euro;
- f. non concessi in base a leggi speciali.

Non possono comunque essere rinegoziati i Prestiti Pre-Rinegoziazione che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- i. rinegoziati nel corso del 2003 ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003;
- ii. a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- iii. Soggetti Mutuatari: enti commissariati per inquinamento mafioso;
- iv. Soggetti Mutuatari: enti in condizione di dissesto finanziario che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

#### 2. Strutture di rinegoziazione

La rinegoziazione ha effetto dal 1° luglio 2005 e ha per conseguenza la rideterminazione del piano di ammortamento di ciascun prestito con pari decorrenza. La scadenza dell'ammortamento di tutti i prestiti rinegoziati è posticipata al 31 dicembre 2034.

Gli Enti, con riferimento a ciascun prestito, possono optare tra due distinte strutture di rinegoziazione, di seguito descritte.

##### 2.1 Struttura a tasso fisso

Il nuovo piano di ammortamento dei prestiti rinegoziati con struttura a tasso fisso è elaborato con le seguenti modalità, a partire dal debito residuo alla data del 1° luglio 2005 (di seguito "Debito in Capitale"):

- i. la prima rata semestrale, posticipata, in scadenza il 31 dicembre 2005, è composta della sola quota interessi, calcolata sulla base del Debito in Capitale e del tasso fisso di interesse applicato al finanziamento;
- ii. le rate successive alla prima sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, da pagarsi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2006;
- iii. l'ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2006, è a quote capitale crescenti e quote interessi decrescenti (piano di ammortamento francese);
- iv. l'ammortamento ha una durata di 29 anni e sei mesi (dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2034);
- v. il tasso fisso di interesse - nominale, annuo, pagabile semestralmente - è stabilito dalla CDP sulla base delle

caratteristiche di ciascun Prestito Pre-Rinegoiazione (con riferimento a capitale concesso, capitale ammortizzato, capitale erogato, tasso di interesse, durata residua) e delle condizioni di mercato.

#### **2.1.1 Rimborso anticipato**

Il rimborso anticipato dei prestiti rinegoziati con struttura a tasso fisso è consentito con le modalità ed alle condizioni previste per i prestiti a tasso fisso dalla Circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1255, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29, Parte II, del 5 febbraio 2005.

#### **2.2 Struttura indicizzata all'inflazione italiana**

Il nuovo piano di ammortamento dei prestiti rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione è elaborato con le seguenti modalità, a partire dal debito residuo alla data del 1° luglio 2005 (di seguito "Debito in Capitale"):

- i. la prima rata semestrale, posticipata, in scadenza il 31 dicembre 2005, è composta della sola quota interessi, calcolata sulla base del Debito in Capitale e del parametro fisso annuo per il calcolo degli interessi (di seguito "Parametro Fisso") applicato al finanziamento;
- ii. le rate successive alla prima sono semestrali, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, da pagarsi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2006;
- iii. l'ammortamento ha una durata di 29 anni e sei mesi (dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2034);
- iv. il Parametro Fisso è stabilito dalla CDP sulla base delle caratteristiche del Prestito Pre-Rinegoiazione (con riferimento a capitale concesso, capitale ammortizzato, capitale erogato, tasso di interesse, durata residua) e delle condizioni di mercato;
- v. ciascuna rata successiva alla prima comprende una quota capitale e una quota interessi; con l'eventuale eccezione dell'ultima, la quota capitale relativa a ciascuna rata corrisponde alla cinquantottesima parte del Debito in Capitale, rivalutata in base al relativo coefficiente di indicizzazione (d'ora in avanti "CI"); la quota interessi di ciascuna rata è calcolata sulla base del debito residuo successivo al pagamento della rata precedente e del Parametro Fisso applicato al finanziamento, ed è rivalutata in base al medesimo CI utilizzato per la rivalutazione della corrispondente quota capitale. Il CI è calcolato in base all'indice dei prezzi al consumo "NIC", al netto dei consumi dei tabacchi, elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT (d'ora in avanti "IPC"). Il CI utilizzato per la rivalutazione della quota interessi e della quota capitale di ciascuna rata è dato dal rapporto tra l'IPC relativo al terzo mese precedente la scadenza della rata medesima (marzo o settembre) e l'IPC relativo al mese di settembre 2005 ("indice base"). In ogni caso, il totale delle quote capitale rivalutate rimborsate non può essere inferiore al Debito in Capitale. Di conseguenza, se necessario per soddisfare tale condizione, l'ultima quota capitale rivalutata è aumentata in misura tale da assicurare il rimborso esatto del Debito in Capitale.

#### **2.2.1 Rimborso anticipato**

Il rimborso anticipato dei prestiti rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione è consentito in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata del prestito rinegoziato, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.

In caso di rimborso anticipato l'Ente deve corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata in relazione al prestito rinegoziato da estinguere; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'Ente.

A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo pari al valore di mercato del finanziamento, calcolato il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Tale valore di mercato è determinato sulla base i) della curva Euro pubblicata lo stesso giorno sulle pagine del circuito Reuters Euribor01 ed ISDAFIX2 (Euribor basis 11:00 AM Frankfurt) per quanto riguarda i tassi di interesse e ii) della curva per l'inflazione italiana determinata dalla CDP nel medesimo giorno, sulla base di metodologie di calcolo standard di mercato per i prodotti indicizzati all'inflazione. Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.



### **3. Restituzione di una quota della rata di ammortamento, rapportata all'importo non erogato**

La CDP restituisce all'Ente una quota della rata di ammortamento del prestito, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse annuo pari alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese il semestre di riferimento della rata di ammortamento. Il criterio di calcolo è giorni effettivi/360.

### **4. Conferma delle previsioni normative e regolamentari**

I prestiti rinegoziati, per quanto non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, seguono ad essere regolati, per quanto compatibile, dal decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni.

### **5. Procedura di rinegoziazione**

La CDP invia a ciascun ente locale due elenchi dei prestiti rinegoziabili ("Elenchi Prestiti Rinegoziabili"), uno per ciascuna struttura di rinegoziazione. In tali elenchi sono tra l'altro indicati, rispettivamente, il tasso di interesse che sarà applicato a ciascun prestito rinegoziato con struttura a tasso fisso ed il Parametro Fisso che sarà applicato a ciascun prestito rinegoziato con struttura indicizzata all'inflazione.

L'Ente che intenda richiedere la rinegoziazione di uno o più prestiti deve far pervenire alla CDP, entro il 24 giugno 2005, la seguente documentazione:

- a. la proposta contrattuale, relativa a ciascuna struttura di rinegoziazione prescelta (a tasso fisso o indicizzata all'inflazione), prelevabile dal sito internet della CDP ([www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it)), debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina;
- b. gli Elenchi Prestiti Rinegoziabili, debitamente sottoscritti e siglati in ogni pagina, nei quali devono essere indicati i prestiti da rinegoziare; in particolare, su un elenco l'Ente deve indicare i prestiti che intende rinegoziare mediante la struttura a tasso fisso, sull'altro i prestiti che intende rinegoziare mediante la struttura indicizzata all'inflazione. Ciascun elenco deve essere allegato alla proposta contrattuale relativa alla corrispondente struttura di rinegoziazione;
- c. la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nel sito internet della CDP), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio con la quale è stato previsto di effettuare operazioni di gestione del debito/rinegoziazione nell'anno 2005 e della eventuale delibera di giunta, con la quale vengono individuati i prestiti dei quali l'Ente richiede la rinegoziazione (qualora questi non siano già stati individuati nella delibera di consiglio);
- d. nel caso l'Ente opti per la struttura di rinegoziazione indicizzata all'inflazione italiana, la delibera di consiglio con la quale si approva il meccanismo di indicizzazione di tale struttura.

La suddetta documentazione deve essere inviata alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Back Office, Direzione Finanziamenti Pubblici / Rimodulazione 2005 - via Goito, 4 - 00185 Roma, con una delle seguenti modalità:

- mediante telefax, al fine di consentire la tempestiva accettazione della proposta contrattuale da parte della CDP, ai numeri da 06.4221.2189 a 06.4221.2194 (sei linee in sequenza). Successivamente, entro trenta giorni dalla data di accettazione della proposta contrattuale da parte della CDP, deve pervenire alla CDP l'originale della proposta contrattuale, in duplice copia;
- per posta, mediante raccomandata a/r. In tal caso la proposta contrattuale deve pervenire in duplice copia. Ai fini del rispetto del termine del 24 giugno 2005, farà fede la data di ricezione della raccomandata da parte della CDP.

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali - valide e accompagnate dalla documentazione completa ed idonea - ricevute dalla CDP entro il 24 giugno 2005. La trasmissione all'Ente, mediante telefax, della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione da parte della CDP sancisce il perfezionamento del contratto di rinegoziazione. Entro ventuno giorni dalla data di accettazione devono pervenire alla CDP le delegazioni di pagamento (i cui modelli sono disponibili nel sito internet della CDP) relative a ciascun prestito rinegoziato, in sostituzione di quelle originariamente rilasciate. Fino alla data di ricezione della delegazione, le erogazioni relative al prestito rinegoziato saranno sospese. In caso di mancata ricezione della delegazione, il contratto di rinegoziazione, con riferimento al prestito rinegoziato per il quale non è pervenuta la delegazione, potrà essere risolto, con le conseguenze previste, in relazione a tale evento, nel contratto stesso.

## **6. Rideterminazione del tasso di interesse/Parametro Fisso applicato ai prestiti rinegoziati**

Qualora, nel periodo compreso tra il 4 maggio ed il 30 giugno 2005, un prestito rinegoziato venga erogato, in tutto o in parte, la CDP rideterminerà il tasso di interesse/Parametro Fisso applicato a tale prestito, a modifica di quello riportato nell'Elenco Prestiti Rinegoziabili allegato al contratto di rinegoziazione. La rideterminazione è necessaria in quanto l'importo del capitale erogato alla data del 30 giugno 2005 è uno dei parametri sulla base del quale è determinato il tasso di interesse/Parametro Fisso indicato nell'Elenco Prestiti Rinegoziabili. Entro il 31 luglio 2005, la CDP invierà a ciascun Ente l'elenco dei prestiti rinegoziati per i quali, nel periodo suddetto, siano intervenute variazioni del capitale erogato, con l'indicazione, per ciascun prestito, del tasso d'interesse/Parametro Fisso rideterminato. A partire dalla data di ricezione di tale elenco, l'Ente avrà ventuno giorni di tempo per far pervenire alla CDP la delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito rinegoziato il cui tasso d'interesse/Parametro Fisso sia stato rideterminato, in sostituzione di quella prodotta all'atto del perfezionamento del contratto di prestito. Fino alla data di ricezione della delegazione, le erogazioni relative al prestito rinegoziato saranno sospese. In caso di mancata ricezione della delegazione, il contratto di rinegoziazione, con riferimento al prestito rinegoziato per il quale non è pervenuta la delegazione, potrà essere risolto, con le conseguenze previste, in relazione a tale evento, nel contratto stesso.

## **7. Limitazioni**

- a. I prestiti il cui Debito in Capitale scenda al di sotto dei 25.000 euro, alla data del 1° luglio 2005, per effetto di riduzioni o devoluzioni richieste dall'Ente, non potranno essere rinegoziati.
- b. Con la sottoscrizione del contratto di rinegoziazione l'ente rinuncia definitivamente, in relazione ai prestiti rinegoziati, ad avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 28, comma 3 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, di estinguere anticipatamente, senza corrispondere alcun indennizzo, i prestiti della Cassa depositi e prestiti.
- c. Con riferimento al singolo Ente, l'importo complessivo dei prestiti rinegoziati mediante la struttura indicizzata all'inflazione non può essere superiore al 50% dell'importo globalmente rinegoziato; inoltre, il Debito in Capitale complessivo dei prestiti rinegoziati mediante la struttura indicizzata all'inflazione, sommato all'importo complessivo dei Prestiti Originari convertiti in Nuovi Prestiti con struttura di ammortamento indicizzata all'inflazione - come definiti nella parte II della presente Circolare - non può essere superiore ad un terzo dell'indebitamento complessivo dell'Ente; riferibile ai prestiti concessi dalla CDP.

## **PARTE II**

Conversione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, mediante contrazione di nuovi prestiti con la CDP, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448.

## **PREMESSA**

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) si rende disponibile a concedere finanziamenti (di seguito "Nuovi Prestiti") a province, comuni, comunità montane, isolate o di arcipelago e unioni di comuni, destinati alla conversione, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n.448/2001, dei prestiti - concessi in data successiva al 31 dicembre 1996 - inclusi nell'elenco n. 1 allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 (di seguito "Prestiti Originari"), alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

### **1. Ambito soggettivo e oggettivo**

I prestiti che possono essere convertiti in Nuovi Prestiti sono connotati, alla data del 1° luglio 2005, dalle medesime caratteristiche contestuali elencate al paragrafo 1 della parte I della presente circolare.

### **2. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti**

L'ammortamento dei Nuovi Prestiti ha inizio il 1° luglio 2005 e scade il 31 dicembre 2034. L'importo di ciascun Nuovo Prestito è pari alla differenza tra l'importo del Prestito Originario ed il capitale ammortizzato alla data del 30 giugno 2005, successivamente al pagamento della rata in scadenza. Il Nuovo Prestito è destinato:

- a. al pagamento del debito dell'Ente verso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), pari alla differenza tra il capitale erogato del Prestito Originario ed il capitale ammortizzato del Prestito Originario alla data del 30 giugno 2005,

successivamente al pagamento della rata in scadenza; qualora l'importo del capitale ammortizzato del Prestito Originario alla data del 30 giugno 2005, successivamente al pagamento della rata in scadenza, sia superiore all'importo erogato, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente, per conto del MEF;

b. alla realizzazione dell'investimento per il quale era stato concesso il Prestito Originario.

Gli Enti, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, possono optare tra due distinte strutture di ammortamento, una a tasso fisso ed una indicizzata all'inflazione. Le caratteristiche di ciascuna struttura sono quelle indicate nella parte I della presente Circolare, rispettivamente al paragrafo 2.1 ed al paragrafo 2.2, tenendo conto che il Debito in Capitale del prestito rinegoziato corrisponde all'importo del Nuovo Prestito e che per Prestito Pre-Rinegoziazione si intende il Prestito Originario.

Il tasso di interesse ed il Parametro Fisso applicati a ciascun Nuovo Prestito generano delle rate che includono dei flussi finanziariamente equivalenti all'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata del Prestito Originario. Tale indennizzo sarà corrisposto al MEF direttamente dalla CDP, all'atto dell'estinzione del Prestito Originario.

### **2.1 Rimborso anticipato dei Nuovi Prestiti**

Il rimborso anticipato dei Nuovi Prestiti con struttura di ammortamento a tasso fisso è consentito con le modalità ed alle condizioni previste per i prestiti a tasso fisso dalla Circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1255, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29, Parte II, del 5 febbraio 2005.

Il rimborso anticipato dei Nuovi Prestiti con struttura di ammortamento indicizzata all'inflazione è consentito con le modalità ed alle condizioni indicate nella parte I della presente Circolare, al paragrafo 2.2.1.

### **3. Restituzione di una quota della rata di ammortamento, rapportata all'importo non erogato**

La CDP restituisce all'Ente una quota della rata di ammortamento del prestito, calcolata in base al criterio di cui al paragrafo 3 della Parte I della presente Circolare.

### **4. Procedura di conversione**

La CDP invia a ciascun ente locale due elenchi dei prestiti convertibili in nuovi prestiti (Elenchi Prestiti Convertibili), uno per ciascuna struttura di ammortamento. In tali elenchi sono indicati, rispettivamente, il tasso di interesse che sarà applicato a ciascun Nuovo Prestito con struttura di ammortamento a tasso fisso ed il Parametro Fisso che sarà applicato a ciascun Nuovo prestito con struttura di ammortamento indicizzata all'inflazione.

L'ente che intenda richiedere la conversione deve far pervenire alla CDP, entro il 24 giugno 2005, la seguente documentazione:

a. la domanda di estinzione anticipata dei prestiti da convertire in Nuovi Prestiti concessi dalla CDP (il cui schema esemplificativo è disponibile sul sito internet della CDP);

b. la proposta contrattuale, relativa a ciascuna struttura di ammortamento prescelta (a tasso fisso o indicizzata all'inflazione), prelevabile dal sito internet della CDP, debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina;

c. gli Elenchi Prestiti Convertibili, debitamente sottoscritti e siglati in ogni pagina, in cui devono essere indicati i prestiti da convertire in Nuovi Prestiti; in particolare, su un elenco l'Ente deve indicare i prestiti che intende convertire in Nuovi Prestiti con struttura di ammortamento a tasso fisso, sull'altro i prestiti che intende convertire in Nuovi Prestiti con struttura di ammortamento indicizzata all'inflazione. Ciascun elenco deve essere allegato alla proposta contrattuale relativa alla corrispondente struttura di ammortamento;

d. la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nel sito internet della CDP), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio con la quale si approva l'operazione di conversione dei Prestiti Originari mediante la contrazione dei Nuovi Prestiti, si esprime parere favorevole circa la convenienza economico-finanziaria dell'operazione e si approva la conseguente iscrizione in bilancio;

e. nel caso l'Ente opti per la struttura di rinegoziazione indicizzata all'inflazione italiana, la delibera di consiglio con la quale si approva il meccanismo di indicizzazione di tale struttura;

f. la delegazione di pagamento relativa a ciascun Nuovo Prestito, redatta secondo il modello disponibile nel sito internet della CDP.

La suddetta documentazione deve essere inviata alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. – Back Office Direzione

Finanziamenti Pubblici / Rimodulazione 2005 – via Goito, 4 – 00185 Roma, con una delle seguenti modalità:

- mediante telefax, al fine di consentire la tempestiva accettazione della proposta contrattuale da parte della CDP, ai numeri da 06.4221.2189 a 06.4221.2194 (sei linee in sequenza); successivamente, entro trenta giorni dalla data di accettazione della proposta contrattuale da parte della CDP, deve pervenire alla CDP l'originale della proposta contrattuale, in duplice copia;

- per posta, mediante raccomandata a/r. In tal caso la proposta contrattuale deve pervenire in duplice copia. Ai fini del rispetto del termine del 24 giugno 2005, farà fede la data di ricezione della raccomandata da parte della CDP.

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali - valide e accompagnate dalla documentazione completa ed idonea - ricevute dalla CDP medesima entro il 24 giugno 2005. La trasmissione all'ente, mediante telefax, della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione da parte della CDP sancisce il perfezionamento del Contratto relativo al Nuovo Prestito. Nel caso l'Ente abbia utilizzato il telefax per l'invio della documentazione, l'originale della delegazione di pagamento relativa a ciascun Nuovo Prestito deve pervenire alla CDP entro quindici giorni dalla data di perfezionamento del contratto. Fino alla data di ricezione della delegazione, le erogazioni relative al Nuovo Prestito saranno sospese. In caso di mancata ricezione della delegazione, il contratto potrà essere risolto con riferimento al Nuovo Prestito relativamente al quale non è pervenuta la delegazione di pagamento, secondo quanto previsto in relazione a tale evento nel contratto medesimo.

#### **5. Rideterminazione del tasso di interesse/Parametro Fisso applicato ai Nuovi Prestiti**

Qualora, nel periodo compreso tra il 4 maggio ed il 30 giugno 2005, un Prestito Originario successivamente convertito in un Nuovo Prestito venga erogato, in tutto o in parte, la CDP rideterminerà il tasso di interesse/Parametro Fisso applicato al Nuovo Prestito, a modifica di quello riportato nell'Elenco Prestiti Convertibili allegato al contratto di prestito. Tale rideterminazione è resa necessaria dalla variazione del debito dell'Ente verso il MEF, rispetto a quello già calcolato in data 4 maggio 2005, sia in termini di differenza tra capitale erogato e capitale ammortizzato, sia in termini di indennizzo dovuto per l'estipizione anticipata. Entro il 31 luglio 2005, la CDP invierà a ciascun Ente l'elenco dei Nuovi Prestiti il cui tasso di interesse/Parametro Fisso sia stato rideterminato in conseguenza dell'erogazione del Prestito Originario. A partire dalla data di ricezione di tale elenco, l'Ente avrà quindici giorni di tempo per far pervenire alla CDP la delegazione di pagamento relativa a ciascun Nuovo Prestito, in sostituzione di quella prodotta all'atto del perfezionamento del contratto di prestito. Fino alla data di ricezione della delegazione, le erogazioni relative al Nuovo Prestito saranno sospese. In caso di mancata ricezione della delegazione, il contratto potrà essere risolto con riferimento al Nuovo Prestito relativamente al quale non è pervenuta la delegazione di pagamento, secondo quanto previsto in relazione a tale evento nel contratto medesimo.

#### **6. Limitazioni**

La conversione dei Prestiti Originari in Nuovi Prestiti è soggetta alle medesime limitazioni indicate nella parte I della presente Circolare, al paragrafo 7.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonino Turicchi





**Tabella delle rate per la compilazione delle delegazioni di pagamento, relative alle operazioni di rinegoiazione e di conversione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti**

Data : 10.05.2005

Codice Ente : 0001454

Denominazione Ente : AMM.NE PROV.LE DI BENEVENTO

Indebitamento complessivo al 01/07/2005 (dato rilevato il 4/5/05 riferibile ai prestiti concessi dalla CDP) : 20.372.315,92

**Elenco Prestiti**

Numero posizione	Debito Residuo al 01/07/2005 (Eur)	Struttura a tasso fisso Rata Semestrale Successiva da inserire nella Delegazione di Pagamento	Struttura indicizzata all'inflazione Rata Non Rivalutata, alla data di pagamento del 30/6/2006, da inserire nella Delegazione di Pagamento (Eur)
3083760/00	62.390,14	2.173,84	2.073,93
3083761/00	31.221,33	1.087,84	1.037,84
3105999/00	179.219,80	6.244,50	5.957,52
4262250/00	724.848,44	24.795,01	23.515,09
4262250/01	54.131,74	1.855,73	1.758,82
4306022/00	1.403.085,98	49.098,22	46.921,13
4306022/01	583.495,07	20.484,14	19.629,58
4333902/00	2.784.170,57	89.213,96	82.248,24
4333902/01	798.099,62	25.602,56	23.616,87
4333902/03	288.413,99	9.241,73	8.520,15
4333902/04	131.785,46	4.232,36	3.906,30
4350690/00	2.889.617,19	98.630,57	93.309,73
4350690/01	190.518,83	6.495,85	6.142,59
4351842/00	1.595.016,88	51.224,84	47.278,50
4351842/01	618.996,76	19.879,42	18.347,92
4351842/02	303.440,32	9.756,13	9.009,56
4389621/00	2.387.476,25	80.428,76	75.662,41
4415989/00	3.223.479,16	107.284,60	100.544,76